

96001960489

P.I. 03661800483

Allegato "B" all'Atto repertorio n.112182 raccolta n.9223

STATUTO
della

Associazione Sportiva Dilettantistica U.S.D. RINASCITA DOCCIA

DEFINIZIONI E FINALITÀ

ART.1

La "Associazione Sportiva Dilettantistica U.S.D. RINASCITA DOCCIA", costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio alle norme del Codice Civile, è stata costituita nel 1975 con la denominazione "GRUPPO SPORTIVO DOCCIA" nell'uso comune anche "G.S. DOCCIA CALCIO" ed ha la sede sociale in Sesto Fiorentino (FI) - Viale XX Settembre n.240.

L'attuale denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica U.S.D. RINASCITA DOCCIA" avviene a partire dalla data del 15 Aprile 2005 a seguito della incorporazione della "Polisportiva RINASCITA 1984" con contemporanea acquisizione del patrimonio residuo all'incorporante. La variazione della denominazione sociale in Associazione Sportiva Dilettantistica U.S. RINASCITA DOCCIA e oggi in Associazione Sportiva Dilettantistica U.S.D. RINASCITA DOCCIA è dunque avvenuta per mantenere la storia storica dell'assorbimento della Polisportiva Rinascita 1984 da parte della attuale associazione.

L'Associazione "U.S.D. RINASCITA DOCCIA" è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro e, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad Associazione di promozione sociale e/o sportiva accettandone e recependone gli statuti, le direttive ed il controllo.


L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, impegnandosi ad osservarne lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.

ART.2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita sportiva, culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sportiva dilettantistica, di ricreazione, di cultura, di turismo, di solidarietà e di formazione nonché servizi diretti a soddisfare le esigenze motorie, sportive, culturali e ricreative dei propri Associati.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze sportive, culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitu-



dine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione opererà, tra l'altro, nei seguenti campi di attività, potendo:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- gestire immobili e/o impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi di gioco e strutture sportive in senso lato;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi e manifestazioni di discipline di vario genere;
- partecipare attivamente all'organizzazione e gestione delle attività connesse alla promozione e svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- gestire e promuovere corsi di istruzione, qualificazione, perfezionamento ed aggiornamento relativi alla promozione dello sport dilettantistico anche in collaborazione con Enti Locali, Enti Privati, ecc.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, compresa la gestione di punti di somministrazione, la raccolta pubblica ed occasionale di fondi e l'organizzazione di feste e/o sagre di carattere temporaneo.

ASSOCIATI

ART. 3

Il numero degli Associati è illimitato. Può essere Associato chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso dei genitori.

Agli aspiranti Associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Gli aspiranti Associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione ma devono comunque rientrare in

una delle seguenti tre categorie;

Soci Onorari: sono coloro a cui tale qualifica è stata attribuita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti o benemerienze. Essi sono esonerati dal pagamento della quota sociale;

Soci Ordinari: sono coloro che non rientrano tra gli Onorari e gli Atleti e che hanno corrisposto la quota sociale annua a seguito dell'ammissione all'Associazione.

La classificazione di cui sopra è solamente da un punto di vista formale ma tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti e doveri (salvo il pagamento della quota sociale) di cui agli articoli 6 e 7 del presente Statuto.

ART.5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Associati siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Associato verrà consegnata la tessera sociale del sodalizio ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale, nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

ART.6

La qualifica di Associato si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

Gli associati hanno diritto a:

1. Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
2. riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
3. discutere ed approvare i rendiconti;
4. eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

ART.7

L'associato è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento perio-



dico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

L'importo della quota associativa annuale viene deliberato dall'assemblea ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 8

La qualifica di associato si perde per:

1. decesso;
2. mancato pagamento della quota sociale;
3. dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
4. espulsione o radiazione.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di instaurare azione disciplinare nei confronti dell'Associato mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

1. inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. denigrazione ingiustificata dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
3. compiere atti costituenti inadempimento grave degli obblighi associativi finalizzati deliberatamente a pregiudicare il buon andamento della associazione;
4. commettere o provocare deliberatamente gravi disordini durante le Assemblee;
5. commettere atti di appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
6. arrecare in qualunque modo, con comportamenti contrari ai doveri dell'associato o comunque illeciti danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza e salvo comunque il diritto al risarcimento del danno in caso di dolo o colpa grave..

ART. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

ART. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondo di riserva.

Le entrate principali dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali versate dai Soci;

- contributi straordinari e liberalità da Soci, liberi cittadini, C.O.N.I., F.I.G.C., Enti Pubblici o Privati;
- eventuali introiti di manifestazioni sportive, di attività connesse a quelle statutarie, di marginali attività commerciali quali sponsorizzazioni e quant'altro necessario a raggiungere gli scopi sociali.

ART.12

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo.

Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 31 ottobre. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART.13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo sono deliberate dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART.14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli Associati.

E' fatto divieto assoluto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

GLI ORGANI SOCIALI

ART.15

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea generale dei Soci;

Consiglio Direttivo;

Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA

ART.16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza o da inviare ad ogni associato con posta ordinaria ovvero con altro mezzo idoneo, quale ad esempio posta elettronica o fax, a condizio-



ne che l'associato abbia manifestato la propria disponibilità a ricevere comunicazioni con tali mezzi ed abbia depositato presso l'associazione l'indirizzo a cui far pervenire le convocazioni..

ART.17

L'Assemblea generale degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per l'approvazione del bilancio. Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità ovvero quando ne facciano richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART.18

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'Ordine del Giorno, salvo quanto previsto dall'art.19.

La seconda convocazione non può avvenire non prima del giorno successivo.

Non sono ammesse deleghe in assemblea.

ART.19

In seconda convocazione, per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci con diritto di voto, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per l'adozione delle delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 31.

ART.20

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni avvengono in modo palese.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART.21

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il mese di ottobre. Essa:

- delibera sulle linee generali del programma di attività sportiva e non sportiva;
- delibera il rendiconto annuale;
- promuove giudizio inappellabile sul ricorso dei Soci e de-

DA

Fax

Tel:

Pag

Ogg

Si

Ver

"Cç

Seg

Dis

gli aspiranti Soci;

- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ~~delibera sull'ammontare della~~ quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

È composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili. I Consiglieri non possono ricoprire analoghe cariche in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, pena la decadenza dall'incarico.

I Consiglieri non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte della F.I.G.C. o del C.O.N.I. o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea e in particolare il Direttore Tecnico che ha la responsabilità della gestione sportiva dell'Associazione, sovrintende all'operato del Direttore Sportivo, degli allenatori e degli istruttori fornendo le direttive, definite in sede di Consiglio ed approvate dall'Assemblea, sia per l'attività agonistica che per quella formativa

ART. 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa, convoca e presiede il Consiglio. In caso di necessità ed urgenza potrà



adottare i provvedimenti che ritiene necessari convocando, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Direttivo affinché li ratifichi rimanendo responsabile degli stessi fino a ratifica avvenuta.

Vicepresidente, fino ad un massimo di due: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Il Cassiere-Amministratore: sovrintende all'amministrazione e alla contabilità dell'Associazione, compila e conserva l'inventario del patrimonio sociale, mantiene il libro di prima nota di cassa e di banca, riscuote o incarica di riscuotere le quote sociali ed ogni altra entrata, custodisce le ricevute di entrata e di uscita, mantiene aggiornato lo scadenzario di pagamenti e riscossioni.

Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente, ha la custodia dell'Archivio Sociale (corrispondenza, libri sociali, anagrafe sociale)..

Il Consiglio può delegare ai suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei Soci fino ad un terzo dei suoi componenti, fra gli eletti esclusi o fra i soci in mancanza di questi, ratificando la cooptazione la prima assemblea dei soci.

ART. 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota sociale annuale;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e

viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

ART.26

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono, normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

ART.27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo non eletto all'elezione del Consiglio, o in mancanza dei non eletti fra i soci, ratificando la cooptazione alla prima assemblea dei soci a condizione che a seguito della cooptazione almeno i due terzi dei consiglieri siano di nomina assembleare.

In caso contrario i consiglieri rimasti in carica, che nel frattempo potranno compiere l'attività di ordinaria amministrazione, o in mancanza il Collegio dei Revisori, dovranno senza indugio convocare l'assemblea degli associati per l'elezione dei membri mancanti.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.28

Il Collegio dei Sindaci Revisori, al quale è affidato il controllo dell'amministrazione dell'Associazione, è composto da tre membri eletti tra gli associati con diritto di voto.

E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I Revisori nella loro prima riunione, convocata dal membro più anziano, eleggono tra loro il Presidente del Collegio.



Il Collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno (in sede di approvazione del rendiconto e del preventivo prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Il Collegio è tenuto a verbalizzare i suoi atti che rimarranno a disposizione dei Soci per l'eventuale consultazione.

ART.29

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo.

ART.30

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche sociali sono volontarie e gratuite: saranno rimborsate le sole spese (debitamente documentate) in relazione allo svolgimento dell'incarico.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto in un'Assemblea Straordinaria a tale scopo convocata.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione o Ente avente finalità analoghe in ambito sportivo, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n°622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

DISPOSIZIONI FINALI


ART.32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

F.TO: CELLAI AUGUSTO - ANTONIO MARRESE NOTAIO.

Registrato a Pistoia il 12/09/07
ul n. 5767 Vol. SERIE AT Mod. _____

Io sottoscritto Dottor Antonio Marrese Notaio in Pistoia certifico
che la presente copia, composta di DICIASSETTE
facciate,
è conforme all'originale nel mio rogito.
Si rilascia per USO FISCALE
Pistoia, 14 SETTEMBRE 2007



ATA. 77-Poster
DC 112